

STATUTO CAMERA CIVILE DEI FORI DI TRENTO E ROVERETO

DD. 10.11.2006

Art. 1

E' costituita la Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto con sede in Trento, Largo Pigarelli n. 1 - Palazzo di Giustizia presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Trento. Possono aderirvi tutti gli Avvocati e patrocinanti, iscritti rispettivamente all'Albo ed al Registro professionale di Trento e di Rovereto, che svolgano attività forense in materia civile. Condizioni inderogabili per l'adesione e la conservazione della qualità di associato sono l'iscrizione all'Albo, al Registro, nonché alla CNPA od altro istituto previdenziale, in quanto obbligatori, e la regolarità dei relativi versamenti e contribuzioni.

Art. 2

L'associazione si propone i seguenti scopi:

- a)** assumere ogni iniziativa utile per il miglior funzionamento del servizio della Giustizia Civile nelle circoscrizioni dei Tribunali di Trento e di Rovereto;
- b)** assumere ogni iniziativa idonea a far conoscere ai cittadini e all'opinione pubblica in generale, con la massima trasparenza, il servizio della Giustizia Civile, la funzione che vi svolge il difensore, le modalità ed i costi, le proposte per migliorarne il funzionamento;
- c)** promuovere ogni iniziativa utile a sviluppare la collaborazione tra tutte le persone che operano nel servizio della Giustizia Civile;
- d)** rinsaldare i vincoli di solidarietà e collegialità fra tutti gli Avvocati e tutelare il prestigio della professione;
- e)** promuovere e sviluppare il rispetto della deontologia professionale;
- f)** promuovere ogni iniziativa per l'aggiornamento e la preparazione professionale, con ogni mezzo idoneo;
- g)** promuovere l'informazione sulla legislazione e sulla giurisprudenza, in particolare quella degli Uffici Giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Trento e di Rovereto;
- h)** realizzare più efficaci e produttivi collegamenti con altri analoghi enti, nel territorio della Repubblica e nell'ambito della Comunità Europea;

i) nell'ambito delle iniziative e prerogative di cui ai precedenti punti del presente articolo, mantenere i contatti con gli Ordini forensi e professionali in genere (Collegi, Ruoli ecc.), le Camere Amministrative e Penali, con particolare attenzione a quelle presenti nel territorio, promuovendo iniziative congiunte, scambi di informazioni e quant'altro utile per lo sviluppo professionale degli associati.

Art. 3

Viene assicurata, per tutti gli organi di funzionamento della Camera Civile e le conseguenti iniziative assunte, un'adeguata ed equilibrata distribuzione degli incarichi e delle rappresentanze fra i Fori di Trento e Rovereto.

Art. 4

Sono organi della Camera Civile: l'Assemblea, formata da tutti gli iscritti in regola con gli obblighi statutari, ed il Consiglio Direttivo, composto da 7 membri eletti dall'Assemblea, scelti tra gli avvocati iscritti. Nell'ipotesi in cui, in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo, il numero degli iscritti risultasse superiore a 200 associati, il Consiglio Direttivo sarà composto da 9 membri.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione, che ne ha la legale rappresentanza, nella persona di uno dei propri membri, ed assegna al proprio interno gli incarichi, determinati in funzione degli scopi di cui all'art. 2.

All'interno del Consiglio Direttivo deve essere assicurata la presenza di delegati provenienti dai Fori di Trento e di Rovereto, secondo i criteri di cui all'art. 3.

Art. 5

Le cariche statutarie durano 2 anni ed i membri dei singoli organi sono rieleggibili, per non più di 3 mandati consecutivi. In caso di cessazione del mandato di uno o più consiglieri, per qualsivoglia ragione, verranno nominati, in sostituzione, gli associati che risultino aver ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti dell'ultima elezione.

In caso di cessazione dalla carica di un numero di membri del Consiglio Direttivo pari alla maggioranza assoluta dello stesso (50% + 1), l'intero Consiglio dovrà intendersi decaduto, con conseguente convocazione di assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo si esprime pubblicamente attraverso i mezzi di comunicazione, a nome dell'Associazione, esclusivamente in modo collegiale ed impersonale, su tutte le materie che attengono agli scopi statutari. A nessuno degli iscritti è consentito esprimere opinioni personali riferendole all'Associazione, od esprimersi in forma personale per l'associazione.

Art. 7

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta all'anno e deve essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente ogni volta che gliene facciano richiesta almeno 3 membri del Consiglio Direttivo o 1/5 degli associati.

La convocazione si effettua in ogni caso mediante affissione di avviso, contenente l'ordine del giorno, alle bacheche dell'Ordine degli Avvocati di Trento e dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto, con almeno 8 giorni di anticipo.

Art. 8

L'Assemblea è valida in prima ed unica convocazione con la presenza di almeno un quinto degli iscritti in proprio o per delega, purché regolarmente convocati, e decide a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun socio non potrà rappresentare più di due iscritti.

Relativamente alle decisioni riguardanti l'eventuale trasferimento della sede, la modifica del presente Statuto, lo scioglimento dell'associazione, l'allargamento della stessa ad altri Fori e, comunque, ad argomenti che, per la loro importanza, incidano in modo essenziale sulla vita futura dell'associazione, è richiesta la maggioranza assoluta degli iscritti.

Il Consiglio Direttivo è valido se sono presenti almeno il 50% + 1 dei propri componenti e decide a maggioranza assoluta dei presenti, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di straordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri componenti del Consiglio medesimo.

Approvato dall'Assemblea straordinaria della Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto del 10.11.2006.